

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LANDI, LA GLORIA, NENCINI

Obbligo per le case costruttrici di dotare le autovetture di un dispositivo luminoso per segnalare al guidatore i segnali acustici di altre autovetture

Presentata il 2 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione dell'unità proposta di legge nasce dall'esigenza di porre una particolare categoria di cittadini, sordomuti, sullo stesso piano di tutti gli altri e di evitare, in sostanza, che il loro *handicap* possa tradursi, per loro e per gli altri, in grave pericolo.

Si tratta della necessità di porre in condizione i sordomuti di avvertire il *clacson* di altre automobili ed in specie le sirene dei vigili di soccorso (polizia, pompieri, carabinieri, eccetera).

In questo campo il nostro Paese non ha sviluppato una normativa adeguata anche se la tecnologia sarebbe senz'altro in

grado di risolvere un problema di questo tipo che, negli altri Paesi, è stato già risolto per gli automezzi adibiti ai trasporti internazionali.

L'installazione sulle autovetture di appositi dispositivi luminosi in grado di segnalare i suoni più intensi non dovrebbe costituire un aggravio economico insopportabile per le imprese costruttrici di autovetture e sarebbe comunque compensato dai risparmi derivanti dagli incidenti evitati.

L'adozione del dispositivo potrebbe essere estesa a tutte le autovetture, perché utile non solo a chi ha problemi di udito, ma anche agli automobilisti distratti, che

non sono pochi, ed ai quali è imputabile una gran parte degli incidenti stradali.

La legge 9 aprile 1986, n. 97, ha infatti stabilito che possono acquisire un autoveicolo con l'aliquota IVA ridotta al 4 per

cento solo i possessori di patente B speciale.

La norma, ovviamente, varrà per le autovetture da immatricolare successivamente al 1° gennaio 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Destinatari).

1. I veicoli immatricolati successivamente al 1° gennaio 1994 devono essere dotati di un dispositivo luminoso che si accenda all'atto di una segnalazione acustica di intensità superiore a 50 *decibel*.

ART. 2.

(Agevolazioni finanziarie).

1. Il dispositivo luminoso di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. L'agevolazione concernente la riduzione dell'IVA dal 19 al 4 per cento, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per i titolari di patente B speciale è estesa ai veicoli di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.